AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA
Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413227

STRUTTURA PROPONENTE:
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO"

DELIBERA n. 15/2019

OGGETTO:	Adozione delle Procedure Operative per la gestione della Violazione dei dati Personali (DATA BREACH), del Registro delle Violazioni e nomina del Referente Data Breach.

L'anno 2019 il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, assistito dal Direttore dell'Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI

Premesso:

- che con determinazione del Direttore n. 64/2018 è stato affidato alla società WEMAPP SRLS, con sede in Potenza alla via Della Tecnica n. 24, il servizio di "Responsabile per la protezione dei dati (DPO)", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che con delibera dell'Amministratore Unico n. 10/2019 è stato adottato un apposito regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali, che prende atto delle modifiche recentemente introdotte al Codice della privacy dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

- che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", che prevede:

- articolo 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo):
  1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
  2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
  3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
     a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
     b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
     c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
     d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
  4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
  5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.
- articolo 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato):
  1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
  2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).
  3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
     a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
     b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
     c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.
  4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

- che il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che prevede che, nelle more dell'approvazione delle prime linee guida che il Garante per la privacy emanerà a seguito di quanto previsto all'art. 154-bis del Codice della privacy come da ultimo modificato dal già menzionato D.Lgs. 101/2018, si rende tuttavia necessario procedere con l'attività prevista dalle norme espressamente citate;

Dato atto:

- che il Titolare deve:
  - designare un referente della gestione delle violazioni dei dati personali (di seguito "referente data breach"), figura che potrebbe coincidere con il Referente privacy dell'organizzazione;
  - comunicare il nome del designato a tutti i soggetti (amministratori, dipendenti, collaboratori, ecc...) che trattano dati personali dell'organizzazione;
  - predisporre il registro delle violazioni dei dati personali, avvalendosi del Referente data breach;
- che una violazione di dati personali (Data Breach) è una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- che le violazioni possono essere classificate in base ai seguenti tre principi ben noti della sicurezza delle informazioni:
  - "violazione della riservatezza", in caso di divulgazione dei dati personali o accesso agli stessi non autorizzati o accidentali;
  - "violazione dell'integrità", in caso di modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali;
  - "violazione della disponibilità", in caso di perdita, accesso o distruzione accidentali o non autorizzati di dati personali;

Considerato:

- che ogni violazione di dati personali deve essere documentata in un apposito registro il cui schema viene allegato alla presente delibera (allegato 1);
- che il titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e impone altresì che, qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, la stessa venga corredata dei motivi del ritardo;
- che il titolare del trattamento tramite i responsabili delle banche dati, deve documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio posto che tale documentazione consenta all'autorità di controllo di verificare il rispetto della disciplina in tema di notifiche di violazioni;
- che il responsabile del trattamento deve informare il titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione (l'articolo 33, paragrafo 2, chiarisce che se il titolare del trattamento ricorre a un responsabile del trattamento e quest'ultimo viene a conoscenza di una violazione dei dati personali che sta trattando per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento deve notificarla al titolare del trattamento "senza ingiustificato ritardo");
- che il responsabile del trattamento non deve valutare la probabilità di rischio derivante dalla violazione prima di notificarla al titolare del trattamento (spetta infatti a quest'ultimo effettuare la valutazione nel momento in cui viene a conoscenza della violazione);
- che il titolare del trattamento comunichi la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo quando la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle

persone fisiche, salve le eccezioni previste dall'art. 34 par. 3 GDPR;

RAVVISATA la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation);

VISTA la determinazione del Direttore n. 64/2018, con la quale è stato affidato il servizio di "Responsabile della protezione dei dati" (Data Protection Officer o DPO) alla società Wemapp SRLS;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

1) di approvare lo schema di "Registro delle Violazioni dei dati Personali" (allegato 1);
2) di approvare le "Istruzioni Operativa per gli autorizzati al trattamento per i Data Breach" (allegato 2);
3) di designare, quale "Referente Data Breach" (referente del registro delle violazioni) il Referente privacy dell'Azienda, ing. Giovanni Albano della società Wemapp SRLS, già nominato con determinazione del Direttore n. 64/2018.

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA	L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Vincenzo PIGNATELLI	F.to Domenico ESPOSITO

STRUTTURA PROPONENTE:
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO"

DELIBERA n. 15/2019

OGGETTO:	Adozione delle Procedure Operative per la gestione della Violazione dei dati Personali (DATA BREACH), del Registro delle Violazioni e nomina del Referente Data Breach.

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Dott. Vito COLANGELO) F.to Vito COLANGELO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo PIGNATELLI

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____ F.to Vincenzo PIGNATELLI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto

IL DIRETTORE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____ F.to Vincenzo PIGNATELLI

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto

Il DIRETTORE DELL'AZIENDA
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____ F.to Vincenzo PIGNATELLI